



Comune di
ANZANO DI PUGLIA

Assessorato all'urbanistica

PIANO COMUNALE DEI TRATTURI

ai sensi della LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2003, n. 29

“Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi”

REVISIONATO

20.12 , 28/11/2013



Titolo: **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

SEZIONE **P**

Relazioni

Sindaco

Dr. Antonio Rossi

Consulenza

VEGA SAS

ELABORATO

DOC 02

Responsabile Ufficio Tecnico

Geom. Giuseppe Di Paola

Via Nicola Delli Carri, 48 - 71121 FOGGIA


SCALA

DATA

Novembre 2013

Progettazione

ARCH. ANTONIO DEMAIO



Elaborazione dati

VEGA sas

Via delli Carri, 48

71100 Foggia

Tel. Fax 0881.756251

e-mail: info@studiovega.org

Norme Tecniche di Attuazione

PARTE I – NORME GENERALI	6
TITOLO I – CARATTERI E CONTENUTI DEL PIANO.....	6
Art. 1 – Ambito d'intervento del Piano	6
Art. 2 – Livelli della disciplina di Piano.....	6
Art. 3 - Riferimenti legislativi e normativi.....	7
Art. 4 - Elaborati che costituiscono il Piano Comunale dei Tratturi	7
TITOLO II – LINGUAGGIO, DEFINIZIONI, ELEMENTI DEL PIANO	8
Art. 5 – Settore Naturale e Storico-Culturale (NSC)	8
Art. 6 – Settore Commerciale e per il Tempo Libero (CTL)	8
Art. 7 – Settore Agricolo (SA)	8
PARTE II - FINALITA', INDIRIZZI, OBIETTIVI.....	9
TITOLO I – FINALITÀ, PROGRAMMA E AZIONE DI PIANO	9
Art. 8 – Finalità	9
Art. 9 – Programma	11
Art. 10 – Azioni e Interventi	11
TITOLO II – AMBITO NATURALE E STORICO-CULTURALE.....	11
Art. 11 – Spazi edificati, spazi aperti e spazi di relazione	11
Art. 12 – Conservazione - Salvaguardia	11
Art. 13 – Innovazione.....	12
Art. 14 – Usi principali	12
TITOLO III – AMBITO COMMERCIALE E DEGLI USI PER IL TEMPO LIBERO.....	12
Art. 15 – Monofunzionalità, polifunzionalità.....	12
Art. 16 – Usi principali.....	12
TITOLO IV - AMBITO DEI SERVIZI AGRICOLI.....	13
Art. 17 – Salvaguardia	13
Art. 18 – Usi principali.....	13
PARTE III – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI.....	14
Art. 19 – Unità Organiche di intervento	14
Art. 20 – Zone Omogenee di Intervento	14
Art. 21 – Terre Salde (TS).....	14
Art. 22 – Zona Agricola (E).....	15
Art. 23 – Zone agricole di salvaguardia ambientale (E1).....	15
Art. 24 – Zona agricola di salvaguardia culturale (E2)	15
Art. 25 – Area Stradale (STR) - Rientranti nell'area armentizia.	16
Art. 26 – Zona per attrezzature Urbane e Tratturali (FT).....	16
Art. 27 – Zona omogenea della fascia annessa di 70 mt del PRG).....	17
Art. 28 - Ritrovamenti archeologici.....	17
Art. 29 - Recinzioni e accessibilità ai terreni	17
Art. 30 - Tutela del verde	17
Art. 31 - Viabilità.....	18
Art. 32 - Percorsi pedonali, ciclabili	18
Art. 33 - Costruzioni precarie	19
Art. 34 – Ridefinizione degli Ambiti Territoriali Estesì.....	19
Art. 35 – Ridefinizione degli Ambiti Territoriali Distinti	19
Art. 36 – Ambiti tratturali ricadenti nel PAI.....	20
PARTE IV – DISCIPLINA DELLA SDEMANIALIZZAZIONE	21
Art. 37 – Aree tratturali di interesse archeologico	21
Art. 38 - Aree tratturali prive di interesse archeologico.....	21
Art. 39 - Norme Transitorie.....	21
PARTE V – AUTORIZZAZIONI, PARERI, VARIANTI E DEROGHE AL PIANO	23

<i>ART. 40 – Autorizzazione paesaggistica</i>	<i>23</i>
<i>ART. 41 – Interventi esentati da autorizzazione</i>	<i>23</i>
<i>ART. 42 – Adeguamento degli strumenti urbanistici del piano</i>	<i>23</i>
<i>ART. 43 – Criteri per varianti e deroghe al piano.....</i>	<i>24</i>
<i>ART. 44 – Norma finale.....</i>	<i>24</i>
PARTE VI – ALLEGATI AL PIANO.....	25

PARTE I – NORME GENERALI

Titolo I – Caratteri e contenuti del Piano

Art. 1 – Ambito d'intervento del Piano

Le presenti norme interessano gli ambiti territoriali dei demani armentizi e gli ambiti territoriali storicamente interessati da tratturi, tratturelli e bracci ubicati nel territorio del Comune di Anzano di Puglia.

I territori dei tratturi, tratturelli e bracci non reintegrati al pubblico demanio armentizio sono individuati ai soli fini della tutela del paesaggio in quanto elementi della costruzione storica del territorio e della sua componente paesaggistica.

I territori interessati dalle indicazioni del “Piano Comunale dei Tratturi” sono i seguenti:

a) Il regio tratturo “Pescasseroli – Candela” (n. 7 – reintegrato)

Il presente PCT costituisce Variante alla strumentazione urbanistica vigente ed ha valenza di Piano urbano esecutivo (PUE) ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica, inoltre, apporta le necessarie modificazioni al PUTT-P, così come previste dagli articoli 5.06 e 5.07 dello stesso PUTT-P, rilevando il livello di interazione con gli altri ambiti territoriali distinti.

Il PCT detta norme relative alla modalità di reintegra e valorizzazione, modalità di pubblica utilità, e possibilità, per le aree prive di interesse archeologico, di poterle alienare sia a soggetti pubblici che privati.

Art. 2 – Livelli della disciplina di Piano

I livelli della disciplina di Piano sono definiti attraverso la individuazione delle seguenti zone omogenee , perimetrata e definite come:

- *aree di pertinenza costituite dall'originaria consistenza del suolo tratturale;*
- *aree annesse al suolo tratturale;*

Le aree di pertinenza sono state classificate ai sensi dell'art. 2 della L. R. n.29/2003, in:

a)Tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico--culturale;

b)Tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;

c)Tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

Le presenti norme integrano le NTA vigenti sia dello strumento urbanistico generale vigente che del P.U.T.T.-P. Il Piano sarà attuato come Piano Urbano Esecutivo, anche mediante progetti di opere pubbliche.

Art. 3 - Riferimenti legislativi e normativi

Il PCT è stato redatto ai sensi della vigente legislazione urbanistica nazionale e Regionale, con particolare riferimento:

- art. 4 D.M. 20.03.1980;
- L.R. 20 del 27 luglio 2001;
- P.U.T.T.-P - Regione Puglia;
- L. R. n. 29 del 23 Dicembre 2003;
- Piano Regolatore del Comune di Anzano di Puglia.

Le presenti norme stabiliscono negli articoli successivi le disposizioni comuni e specifiche per ogni "area" costituenti il territorio tratturale.

Art. 4 - Elaborati che costituiscono il Piano Comunale dei Tratturi

Il PCT si basa sulle conoscenze del territorio tratturale ed è costituito dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE STORICA E DI PROGETTO
2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
3. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.
4. ELABORATI GRAFICI

ELABORATI GRAFICI DI ANALISI

Tav. 1A INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La Puglia e la sua rete Tratturale

Tav. 2A IL PUTT/P PUGLIA

La vincolistica paesaggistica nel territorio di Anzano di Puglia - AMBITI TERRITORIALI ESTESI

Tav. 3A IL PUTT/P PUGLIA

La vincolistica paesaggistica nel territorio di Anzano di Puglia - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI

Tav. 4A I TRONCHI ARMENTIZI

Uso del suolo demaniale

Tav. 5A I TRONCHI ARMENTIZI

Proprietà del suolo demaniale

Tav. 6A I TRONCHI ARMENTIZI

Stato di fatto e rapporto con la strumentazione urbanistica vigente

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

Tav. 1P I TRONCHI ARMENTIZI

Le aree del Piano e il regime di tutela

Tav. 2P I TRONCHI ARMENTIZI

Tipologie di alienazione

Tav. 3P I TRONCHI ARMENTIZI

Gli indirizzi e la zonizzazione del Piano

Tav. 4P I TRONCHI ARMENTIZI ED IL PUTT/P

Adeguamento Ambiti Territoriali Estesi

Titolo II – Linguaggio, definizioni, elementi del piano

Art. 5 – Settore Naturale e Storico-Culturale (NSC)

E' definito come il complesso sistema degli spazi aperti, inedificati e naturali in cui il piano applica una disciplina di salvaguardia culturale senza alterare l'attuale assetto di uso del suolo.

Art. 6 – Settore Commerciale e per il Tempo Libero (CTL)

E' definito come il sistema degli usi sociali ed il complesso di funzioni, destinazioni ed usi per il tempo Libero caratterizzante l'ambito di applicazione della disciplina delle destinazioni d'uso del Piano.

Art. 7 – Settore Agricolo (SA)

E' definito come il complesso sistema degli spazi agricoli, in cui il piano applica una disciplina di salvaguardia culturale senza alterare l'attuale assetto di uso del suolo.

PARTE II - FINALITA', INDIRIZZI, OBIETTIVI

La presente Parte articola e definisce le finalità di intervento alle quali il PCT fa riferimento per l'individuazione delle azioni specifiche necessarie a garantire la coerenza con gli obiettivi generali di Piano. Le finalità di intervento di cui alla presente Parte trovano la propria articolazione operativa e tecnico-giuridica nelle tipologie di intervento individuate alla PARTE III delle presenti norme, artt. da 19 a 44.

Titolo I – Finalità, programma e azione di piano

Art. 8 – Finalità

FINALITA': la finalità d'intervento del piano trova la propria articolazione normativa specifica tanto attraverso la ridefinizione degli ATE e ATD così come nel PUTT/P (e quindi attraverso l'attribuzione specifici indirizzi e direttive di tutela già elaborate dal Piano regionale secondo l'assetto sistematico del territorio dello stesso ordinato al titolo III delle NTA) quanto nella rielaborazione delle "prescrizioni di base" valide per ogni "area" ovvero tronco Tratturale del piano. Dette prescrizioni di base, unitamente alla struttura e disciplina di zona programmata dal vigente PRG con le quali il PCT interagisce (le aree attraversate dai tronchi Tratturali conservano la zonizzazione del PRG), costituiscono norme prevalenti sul piano programmatico comunale e puntualizzano (modificandole e integrandole) quelle già disposte dal PUTT/P per i Tratturi.

Il Piano è redatto con la precisa finalità di tutelare attivamente il territorio comunale interessato dalla presenza del regio Trattuo **Pescasseroli-Candela n. 7**.

Detta finalità è perseguita attraverso l'apparato normativo del piano, nonché dalla sua integrazione con le Norme del PUTT/P.

L'azione riguarda, da una parte, la conservazione dell'integrità, il miglioramento della distinguibilità paesistica e paesaggistica del tracciato tratturale, perseguibile innanzi tutto attraverso una puntuale regolamentazione dell'uso del suolo, tanto nella parte dell'originario sedime (area originaria consistenza) quanto nelle aree contermini (area annessa).

Viene altresì posta regolamentazione al compatibile utilizzo dei suoli tratturali e delle fasce contermini (area annessa) considerate aventi una relazione di reciprocità paesistica e paesaggistica in quanto di contesto ambientale ovvero "luogo" a cui è attribuibile un valore derivante dalla vicinanza al tratturo stesso.

INDIRIZZI: il piano, coerentemente con la L.R. n°29/03, oltre che accettare la tutela archeologica e quindi operare con chiarezza di diritto nel merito dell'applicazione della parte prima del D.Lgs. n°42/04 e s.m.i. in riferimento all'art. 1 del DM 22.12.1983, attraverso la ridefinizione sia degli A.T.E. che degli A.T.D. del PUTT/P garantisce l'organico

inquadramento giuridico in relazione alla tutela del paesaggio disposta dal piano regionale e dal d.Lgs. n° 42/04 e s.m.i. per i "beni paesaggistici" dell'art. 134.

Detto inquadramento, inoltre, consente di riconoscere e/o attribuire il coerente ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, ai tronchi tratturali disciplinando la loro conservazione e valorizzazione.

Il piano pertanto persegue obiettivi generali di conservazione e recupero della integrità visiva dei luoghi interessati dalla presenza di tronchi tratturali, indicando destinazioni d'uso dei suoli compatibili con la finalità di salvaguardia e, ricercando, attraverso l'applicazione delle "prescrizioni di base", i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione.

Il piano opera in modo coerente con i generali "obiettivi di tutela" che il PUTT/P dispone per le componenti storico- culturali del "sistema della stratificazione storica e dell'organizzazione insediativa".

OBIETTIVI: Con il rilascio delle autorizzazioni, con gli strumenti urbanistici conformi al piano, e con gli strumenti di pianificazione sotto ordinati, devono essere perseguiti obiettivi di tutela, salvaguardia e valorizzazione dei Tratturi, miranti alla conservazione delle caratteristiche fisiche degli stessi alla loro attiva permanenza sul territorio ed al loro coerente inserimento entro gli aspetti strutturali che compongono le dinamiche socio - culturali di sviluppo delle comunità insediate.

Detti obiettivi, secondo l'attuale normativa di riferimento, sono raggiunti attraverso:

- la conservazione e salvaguardia della integrità fisica e/o ricostituzione dei tronchi tratturali che hanno conservato la loro originaria struttura per la fruizione del/dei beni e valorizzazione dell'assetto attuale;
- il recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori;
- gli interventi di mitigazione degli effetti negativi eventualmente ingenerati da precedenti trasformazioni del territorio e/o attività incompatibili con le finalità del piano;
- le trasformazioni dell'assetto attuale, se compromesso, finalizzate al ripristino e l'ulteriore qualificazione dei tronchi tratturali;
- gli interventi di miglioramento della distinguibilità e visitabilità dell'originario tracciato tratturale;
- progetti ed interventi di trasformazione dell'assetto attuale, coerentemente integrati nel processo di attuazione delle previsioni programmatiche strutturali indicate dal vigente PRG, finalizzati alla valorizzazione storico- culturale e qualificazione paesaggistica dei tratturi e dei territori da essi attraversati, nell'ottica di un loro inserimento attivo nelle dinamiche socio- culturali delle comunità;
- piani regolatori generali comunali, formati ed attuati nel rispetto del piano.

Inoltre, il piano prevede, in riferimento alle scelte progettuali le quali mirano alla valorizzazione del Tratturo, ad indicare una possibile strutturazione di un itinerario pedonale, ciclabile o equestre, lungo il tratto che attraversa il territorio comunale.

Sotto tale punto di vista, la rete tratturale del piano, riveste un ruolo attivo nella prospettiva di un razionale sviluppo culturale ed economico della zona interessata dal Tratturo.

Tutto ciò dovrà necessariamente essere tenuto in considerazione nel formulare proposte ed idee che potranno trovare concretizzazione tanto nell'adeguamento del PRG al PUTT/P quanto in una vera e propria azione di adeguamento della strumentazione urbanistica locale alla normativa regionale (formazione del PUG) nonché a forme di pianificazione integrata intercomunale, in grado di segnare una nuova stagione culturale e strategica sull'idea di sviluppo e trasformazione dei territori ricchi di storia e risorse naturalistiche.

Art. 9 – Programma

Il programma del Piano si definisce nell'attivazione sinergica e interattiva degli ambiti relativi ai settori delle aree Naturali e Culturali, delle aree destinate ai Servizi artigianali e per il Tempo Libero ed infine alle aree per le Attività Agricole di settore, come definiti agli artt.5, 6 e 7 delle presenti norme.

Art. 10 – Azioni e Interventi

1. Le azioni sono i principi generali e complessi attraverso cui si dispiegano le indicazioni programmatiche sui Settori del Piano.
2. Gli interventi descrivono le operazioni capillari attivate dal Piano sulle componenti dei Settori.

Titolo II – Ambito Naturale e Storico-Culturale

Art. 11 – Spazi edificati, spazi aperti e spazi di relazione

La disciplina del Sistema Naturale e Storico-Culturale è ispirata ai criteri generali di conservazione-salvaguardia e innovazione. Tale disciplina si esplica sia per gli spazi aperti che di relazione, ritenendo inscindibile la loro correlazione disciplinare.

Art. 12 – Conservazione - Salvaguardia

Il criterio assunto metodologicamente dal Piano è volto ad un recupero attivo del patrimonio armentizio attraverso la sua valorizzazione ed in parte la riabilitazione funzionale degli spazi aperti e di relazione, intendendo la conservazione come fatto attivo e dinamico che ammette l'evoluzione dell'uso del suolo storico del Tratturo.

Le categorie di intervento congruenti con il criterio della conservazione e Salvaguardia sono le seguenti:

- per gli elementi architettonici (cippi, pozzi, edicole votive, ecc.): **Restauro conservativo**

- per gli spazi aperti e di relazione: **Manutenzione degli spazi aperti, ripristino e salvaguardia dell'esistente**

Art. 13 – Innovazione

Il criterio dell'innovazione, connotato al principio del recupero attivo del patrimonio armentizio è inteso al rafforzamento necessario ed essenziale del tracciato tratturale secondo una strategia di *visibilità* mirata a denotare i luoghi della memoria ed a determinare le condizioni di riconoscibilità e di identificazione della sua dimensione morfologica.

Le categorie di intervento congruenti con il criterio dell'innovazione sono le seguenti: *Demolizione senza ricostruzione, Demolizione con ricostruzione, Nuove costruzioni relativamente agli spazi liberi in edificati.*

Art. 14 – Usi principali

Uso è il termine sintetico che rappresenta l'articolazione delle destinazioni d'uso congruenti previste, finalizzate in modo sistematico allo svolgimento delle funzioni, in senso lato, che il Piano ammette si possano svolgere all'interno delle aree armentizie.

Destinazione d'uso è il termine analitico che individua la singola funzione ammessa che compone l'uso, in un insieme sistematico congruente e compatibile con l'assetto fisico dello spazio edificato o dello spazio aperto e di relazione.

Sono usi principali:

1) Attività agricole

Ai fini della rappresentazione nelle tavole di piano sono individuate le seguenti sigle:

E1, E2 - Campi coltivati; Abitazioni per i conduttori dei fondi; Annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi

Titolo III – Ambito Commerciale e degli usi per il Tempo Libero

Art. 15 – Monofunzionalità, polifunzionalità

Il Piano Comunale dei Tratturi favorisce la plurifunzionalità degli spazi aperti di relazione nei termini compatibili con gli aspetti normativi e di salvaguardia culturale ed ambientale.

A questo proposito il regolamento di attuazione individua la categoria d'uso del suolo tratturale e prescrive in modo specifico le destinazioni d'uso compatibili (seppur di norma congruenti con la categoria d'uso).

Art. 16 – Usi principali

Sono usi principali:

1) Attività agricole

Ai fini della rappresentazione nelle tavole di piano sono individuate le seguenti sigle:

E1, E2 - Campi coltivati; Abitazioni per i conduttori dei fondi; Annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi

TS – Terre salde

2) Servizi e attrezzature per la sosta e tempo libero

FT – Zone per attrezzature pubbliche urbane legate ai tratturi - Pista ciclabile - Area pedonale

STR - Strade

Titolo IV - Ambito dei Servizi Agricoli

Art. 17 – Salvaguardia

Il Piano individua come funzione strategica di salvaguardia del patrimonio armentizio l'utilizzazione di dette aree esclusivamente a supporto delle infrastrutture ed attività già presenti, con l'esclusione di qualsiasi nuova attività edilizia se non a supporto per l'agricoltura.

Art. 18 – Usi principali

1) Attività agricole

Ai fini della rappresentazione nelle tavole di piano sono individuate le seguenti sigle:

E1, E2, - Campi coltivati; Abitazioni e Annessi agricoli per i conduttori dei fondi

TS – Terre salde

2) Accessibilità

STR - Strade

PARTE III – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 19 – Unità Organiche di intervento

L'intero ambito sottoposto a PCT è ripartito in "Unità Organiche di intervento" (UO). La loro individuazione risponde a criteri morfo-tipologici, di lettura degli spazi aperti e di coerenza rispetto alle possibilità di interrogazione delle informazioni residenti nella piattaforma informativa del Piano.

Le "Unità Organiche di Intervento" coincidono con le diverse "zone omogenee di intervento".

Art. 20 – Zone Omogenee di Intervento

Secondo quanto proposto dalla normativa di riferimento sui **Tratturi** il Piano Comunale definisce il perimetro dei *territori tratturali* e la loro articolazione interna in *ZTO* ciascuna delle quali possiede un diverso grado di trasformabilità, di godimento e tutela.

La perimetrazione dei Territori Tratturali e delle relative Pertinenze regolamentate dal presente PCT sono state individuate e perimetrate secondo le seguenti Zone Omogenee:

ID	ZTO	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE DELLA ZONA
		L.R. 29 art.2	
1	TS	A	TERRE SALDE
2	E1	A	AREA AGRICOLA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
3	E2	A	AREA AGRICOLA DI SALVAGUARDIA CULTURALE
4	FT	B	AREA PUBBLICA PER ATTREZZATURE URBANE E TRATTURALI
5	STR	B	AREA PER LA VIABILITA' ORDINARIA

Art. 21 – Terre Salde (TS)

Interventi autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio, evidenzino particolare considerazione per la tutela del bene archeologico e per l'assetto ambientale dei luoghi, e comportino le sole seguenti trasformazioni:

1. Mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse al bene archeologico (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero);
2. Attraversamenti carrabili e/o pedonali per raggiungere le proprietà private.
3. Piantumazioni di alberature autoctone e sistemazioni idrauliche.
4. Aree Pedonali e Piste Ciclabili

Interventi non autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Ogni trasformazione del sito (inedificabilità assoluta), ad eccezione delle attività inerenti lo studio, la valorizzazione del bene archeologico e la normale utilizzazione agricola dei terreni;

2. Escavazioni ed estrazioni di materiali;
3. Discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
4. Arature profonde e coltivazioni diverse da quelle arboree, nonché la normale coltivazione agricola.
5. L'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa prevista dal PCT;

Art. 22 – Zona Agricola (E)

Le aree esterne ANNESSE alla fascia tratturale mantengono la disciplina di base della strumentazione urbanistica vigente (vedasi allegato "C"). Ad integrazione alla disciplina della strumentazione urbanistica vigente (allegato "C") valgono le norme di cui successivo art. 27.

Art. 23 – Zone agricole di salvaguardia ambientale (E1)

Interventi autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio, evidenzino particolare considerazione per la tutela del bene archeologico e per l'assetto ambientale dei luoghi, e comportino le sole seguenti trasformazioni:

1. Mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti;
2. Attraversamenti carrabili e/o pedonali per raggiungere le proprietà private.
3. Piantumazione e/o sostituzione di alberature autoctone.

Interventi non autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Ogni trasformazione del sito, ad eccezione delle attività inerenti lo studio, la valorizzazione del bene archeologico e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
2. Escavazioni ed estrazioni di materiali;
3. Discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
4. Arature profonde e coltivazioni diverse da quelle arboree

Art. 24 – Zona agricola di salvaguardia culturale (E2)

Interventi autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio, comportino le sole seguenti trasformazioni:

1. Mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse al bene archeologico (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero);
2. Attraversamenti carrabili e/o pedonali per raggiungere le proprietà private.
3. Piantumazioni di alberature autoctone e sistemazioni idrauliche.

Interventi non autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Ogni trasformazione del sito (inedificabilità assoluta), ad eccezione delle attività inerenti lo studio, la valorizzazione del bene archeologico e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
2. Escavazioni ed estrazioni di materiali;
3. Discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
4. L'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa prevista dal PCT;

Art. 25 – Area Stradale (STR) - Rientranti nell'area armentizia.

Interventi autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Infrastrutture a rete fuori terra (cabine) e interrate, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione del bene archeologico;
2. Attraversamenti carrabili e/o pedonali per raggiungere le proprietà private.

Interventi non autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Costruzione di manufatti di qualsiasi genere con esclusione di quelli adibiti e complementari alla viabilità ed infrastrutture varie.;
2. Discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
3. Qualsiasi occupazione temporanea e deposito di materiali, incluse complementari alla viabilità stradale;

Art. 26 – Zona per attrezzature Urbane e Tratturali (FT)

Interventi autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Infrastrutture a rete fuori terra (cabine) e interrate, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione del bene archeologico;
2. Attraversamenti carrabili e/o pedonali per raggiungere le proprietà private.
3. Attrezzature pubbliche e/o di pubblica utilità con particolare riguardo alla valorizzazione e fruizione del tratturo Regio.
4. L'apposizione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa prevista dal PCT;

Interventi non autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Costruzione di manufatti di qualsiasi genere con esclusione di quelli adibiti e complementari alla viabilità ed infrastrutture varie e di attrezzature di interesse pubblico;

2. Discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
3. Qualsiasi occupazione temporanea e deposito di materiali, incluse complementari alla viabilità stradale;

Art. 27 – Zona omogenea della fascia annessa (variabile dai 70 mt ai 600 mt)

Sono considerate aree annesse di tipo "PRG" all'area di Pertinenza "originaria consistenza" del Tratturo quelle che interessano le aree del Piano Regolatore Generale di cui all'elaborato A06.

Lo spessore della fascia di rispetto all'area tratturale è variabile dai mt. 70.00 fino a limiti certi nel caso di aree boscate (600 mt). Le aree esterne annesse alla fascia tratturale mantengono la disciplina della strumentazione urbanistica vigente (vedasi allegato "C") e ad integrazione si applicano le seguenti prescrizioni:

- non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
- sono autorizzabili interventi di recupero di manufatti legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso, connesse alla valorizzazione del Tratturo e alla fruizione del contesto paesaggistico, con aumento di volumetria in misura non superiore al 20%.

Art. 28 - Ritrovamenti archeologici

In caso di ritrovamenti archeologici in qualsiasi parte del territorio tratturale, è fatto obbligo al proprietario, al direttore e all'assuntore dei lavori, di denunciarli al Sindaco e alla competente Soprintendenza Archeologica per la Puglia.

In caso di ritrovamento fortuito di elementi edilizi di rilevante interesse storico, archeologico e artistico, nel corso dei lavori oggetto di titolo abilitativo, il Sindaco può disporre la sospensione dei lavori o la revoca del titolo abilitativo e fornire prescrizioni per la più idonea conservazione degli elementi ritrovati.

Art. 29 - Recinzioni e accessibilità ai terreni

Le recinzioni prospicienti le aree archeologiche, dovranno essere costituite da un muro con un'altezza massima pari a cm. 100, realizzato in pietra a secco a spacco, e da una struttura in paletti di ferro sagomati collegati da cavi di acciaio. Gli attraversamenti dovranno essere realizzati secondo quanto proposto dai successivi piano particolareggiati negli schemi esemplificativi.

Art. 30 - Tutela del verde

Gli interventi devono assicurare la conservazione e la tutela della vegetazione naturale e artificiale, di consolidato interesse paesaggistico, tendendo alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente e favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.

Si stabiliscono le seguenti norme:

- mantenimento delle formazioni arboree esistenti;

- introduzione di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio tratturale;
- divieto di introdurre essenze estranee e infestanti;
- introduzione delle alberature segnaletiche di confine, di arredo e di mitigazione dei detrattori delle qualità ambientali;
- mantenimento di colture erbose (pascolo, seminativo ecc.)

Qualora, per interventi ammissibili dalla presente disciplina, si debba provvedere alla riduzione di formazioni lineari arboree e arbustive, ne dovranno essere reimpiantate di nuove di pari quantità di quelle eliminate. Il reimpianto dovrà essere effettuato esclusivamente con specie autoctone.

Art. 31 - Viabilità

Qualora si rendesse necessario modificare le sedi viarie, queste dovranno essere progettate in modo da minimizzare l'impatto ambientale, rispettando il contesto anche dal punto di vista paesaggistico. I progetti conterranno la verifica dell'impatto, l'analisi di alternative sedi viarie e la previsione di opportune schermature vegetazionali con specie tipiche. Analogamente tali criteri saranno estesi alla progettazione degli impianti pubblici o di pubblico interesse.

Art. 32 - Percorsi pedonali, ciclabili

Le piste ciclabili, i percorsi e gli spazi pedonali saranno attrezzati e arredati in conformità alla loro destinazione d'uso. La loro realizzazione comporterà sia il riuso di manufatti esistenti che la realizzazione di opere nuove, ovvero potrà risultare dalla riorganizzazione funzionale e morfologica delle sedi stradali esistenti.

Il Piano individua cartograficamente, i tracciati di cui al presente articolo, che dovranno essere definiti in ogni intervento di trasformazione secondo un progetto specifico.

Il sistema di relazioni costituito dai percorsi e dalle aree pedonali deve essere alternativo a quello della circolazione automobilistica e avere, quindi, spazi, direzioni e scenari autonomi.

Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- 1- utilizzo dei tracciati storici esistenti o abbandonati;
- 2- attraversamento marginale di campi, su segni del terreno già individuabili;
- 3- presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale, corsi d'acqua, elementi vegetazionali;

La realizzazione dei percorsi pedonali deve essere attuata con il criterio dell'intervento leggero. Ciò implica un miglioramento del fondo stradale con la realizzazione di un manto in materiale permeabile e la sua delimitazione attraverso bordi e cordoli, con minimo risalto sul terreno.

Il progetto deve prevedere, inoltre, la segnaletica, naturale e artificiale, atta a sottolineare

la natura dei percorsi stessi, marcati dalla presenza di essenze e alberature che ne definiscano meglio il tracciato e il luogo dove conducono.

In generale, dovrà essere privilegiata la sentieristica già esistente, i nuovi tracciati potranno essere realizzati con un apposito progetto nel rispetto della vegetazione esistente e della morfologia dei luoghi.

Tutti gli elementi accessori e di arredo dovranno essere specificatamente previsti e progettati quanto a localizzazione, tipologia, uso dei materiali e colori.

Art. 33 - Costruzioni precarie

Sono autorizzabili le costruzioni precarie, realizzate con materiali leggeri, privi di fondazione, tali da non comportare effetti di trasformazione del suolo e del sottosuolo. Fra le funzioni che le costruzioni precarie possono assolvere, vi sono quelle di attrezzature di servizio a supporto della fruizione naturalistica e di diffusione e promozione dello sviluppo delle risorse storico-culturali .

Art. 34 – Ridefinizione degli Ambiti Territoriali Estesi

Il Piano, in riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P artt. 5.06 e 5.07, ne modifica le procedure, nonché ridefinisce e ripерimetra gli ambiti territoriali di cui all'art. 2.01 delle N.T.A. del PUTT/P riguardanti le aree tratturali, per cui assegna:

Valore distinguibile “C” (ove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni di base).

IL VALORE DISTINGUIBILE “C” è attribuito al tronco Tratturale per la maggior parte dell'area relativa all'originaria consistenza, così come individuato nella tavola grafica di progetto ivi compreso buona parte dell'area annessa pari a 70 mt.

IL VALORE DISTINGUIBILE “B” è attribuito al tronco Tratturale incluso all'intero di un'area boscata classificata dal PUTT/.

IL VALORE DISTINGUIBILE “D” è attribuito all'area annessa al tronco Tratturale incidente sull'area urbanizzata del centro abitato.

Le zone comprese negli ambiti individuati dalle lettere “B, C e D” sono sottoposte alle forme di tutela diretta delle N.T.A. del PUTT/P, oltre a eventuali specificazioni previste nel presente Piano.

La tutela paesaggistica, gli indirizzi, direttive specifiche di tutela delle zone individuate dal presente Piano, sono perseguiti attraverso l'applicazione delle Norme del PUTT/P, integrate con le Norme previste nel presente Piano.

Art. 35 – Ridefinizione degli Ambiti Territoriali Distinti

Caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

- PERCORSI DELLA TRANSUMANZA E TRATTURI

- TRACCIATI STRADALI DEL SISTEMA VIARIO STORICAMENTE CONSOLIDATO

I tronchi tratturali sono stati precedentemente individuati anche in funzione della classificazione di cui alla L.R. n. 29/2003 art. 2; non vi sono tronchi tratturali di notevole valenza storica.

Si applicano le N.T.A. del PUTT/P, integrate dalle norme del presente Piano.

Art. 36 – Ambiti tratturali ricadenti nel PAI

Relativamente alle aree del Piano Comunale dei Tratturi ricadenti negli ambiti del Piano di Assetto Idrogeologico sono fatte salve le applicazioni delle NTA del PAI, avente carattere sovraordinato, ed in particolare degli artt. 4, 6, 7, 10, 11 e 15 delle stesse.

PARTE IV – DISCIPLINA DELLA SDEMANIALIZZAZIONE

Art. 37 – Aree tratturali di interesse archeologico

I tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale, sottoposti a vincolo di **inedificabilità assoluta**, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione. Le Zone Territoriali Omogenee del presente Piano interessate sono le seguenti:

ID ZTO	DENOMINAZIONE DELLA ZONA
E2	ZONA DI SALVAGUARDIA CULTURALE
TS	TERRE SALDE

Art. 38 - Aree tratturali prive di interesse archeologico

I tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria e quelli che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, privi di interesse archeologici a domanda, previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, sono rispettivamente alienati:

B) A favore degli enti locali con il vincolo permanente di destinazione;

C) A favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le Zone Territoriali Omogenee del presente Piano interessate sono le seguenti:

ID ZTO	DENOMINAZIONE DELLA ZONA
STR	AREA STRADALE
FT	ZONA PER ATTREZZATURE URBANE E TRATTURALI

Art. 39 - Norme Transitorie

E' facoltà dei Soggetti attuatori procedere ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di qualsiasi tipo preesistenti, anche se in contrasto con le disposizioni del presente Piano, salvo diverse disposizioni specifiche di cui agli Articoli precedenti, purché nel rispetto dello Strumento Urbanistico Generale vigente e delle norme generali che regolano i rapporti di concessione delle aree tratturali.

A tal proposito costituiscono interventi che non comportano alterazione sostanziale al complesso della concessione quelli che riguardano opere di riparazione , rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Tali interventi, su parti regolarmente autorizzate, non sono soggetti a richiesta di autorizzazione e/o dichiarazione di inizio attività, ma a comunicazione di inizio lavori.

In particolare si intendono ricompresi i seguenti interventi:

- a) pulitura esterna, ripresa parziale di parti degradate di cornicioni, frontalini, senza alterazione di materiali e delle tinte esistenti e che non incidono sulle parti strutturali;
- b) pulitura, riparazione, sostituzione di parti degradate di tettoie, come grondaie, pluviali, canne fumarie, sfiati, tubazioni in genere, poste all'interno e/o esterno dei manufatti esistenti;
- c) riparazione, ammodernamento e/o parziale sostituzione delle reti tecnologiche all'interno della concessione al fine di conservarle efficienti;
- e) manutenzione e/o parziale sostituzione delle recinzioni o cordolature degli spazi riservati alle attività commerciali e di servizio, muretti delimitanti aiuole, senza comportare modifica del sedime e delle caratteristiche preesistenti;
- f) manutenzione e parziale sostituzione delle parti degradate di insegne, portali e similari, nel rispetto delle originarie caratteristiche, forme, dimensioni, colorazioni e ubicazione.

PARTE V – AUTORIZZAZIONI, PARERI, VARIANTI E DEROGHE AL PIANO

ART. 40 – Autorizzazione paesaggistica

Fatto salva l'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale a tutela dei siti di importanza comunitaria, nonché di ogni altra legge, norma e/o regolamento attinente l'oggetto degli interventi e/o attività per le quali è richiesto il provvedimento autorizzativo di competenza comunale, così come all'ordinamento vigente degli Enti locali:

1. I lavori o le opere che modifichino lo stato fisico o l'aspetto esteriore delle aree tra quelle sottoposte a tutela dal piano che rientrano negli A.T.E. con identica denominazione posti a tutela diretta del PUTT/P, non possono essere oggetto di provvedimento autorizzativo di competenza comunale ovvero di permesso di costruire o D.I.A./S.C.I.A., senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica di cui l'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

2. L'autorizzazione va richiesta, anche per lavori realizzati dal comune o da altri enti e soggetti pubblici, con la contestuale presentazione del progetto dei lavori. Gli elaborati tecnici costituenti il progetto da allegare alla domanda devono corrispondere a quelli indicati nell'allegato A1 delle NTA del PUTT/P integrati da:

- dettagliata relazione esplicativa di inquadramento e rispetto delle NTA del PCT;
- stralcio della cartografia di piano con localizzazione dell'intervento;
- ove ricorrente, integrazione con "relazione paesaggistica" disposta con DPCM 12.12.2005 (G.U. n. 25 del 31.01.2006.)

3. L'autorizzazione, qualora accertato il rispetto delle NTA del piano, viene rilasciata con le modalità e gli adempimenti di cui al PUTT/P ovvero al D.lgs: n° 42/04 e s.m.i. quando ricorrente.

4. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque natura e genere, sul "bene archeologico" è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 21 del D.Lgs n° 42/04 e s.m.i.

5. Per gli interventi e/o opere sulle zone del piano ricomprese entro l' A.T.E. di valore normale "E" del piano, il Comune rilascia il provvedimento autorizzativo di competenza previo motivato parere sulla qualificazione dei lavori in ordine alle norme e finalità del piano.

ART. 41 – Interventi esentati da autorizzazione

Valgono le disposizioni di cui all'art. 5.02 delle NTA del PUTT/P, per quanto applicabili.

ART. 42 – Adeguamento degli strumenti urbanistici del piano

IL PRG si adegua alla disciplina del piano, che costituisce specifica variante al vigente piano urbanistico generale, secondo le forme e procedure previste dal relativo quadro legislativo regionale e statale.

ART. 43 – Criteri per varianti e deroghe al piano

Le varianti con piano regolatore generale e/o con piano specifico di secondo livello, seguono i criteri e procedure disposte dall'ordinamento regionale e statale vigente, coerentemente anche a quanto disposto dall'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P.

ART. 44 – Norma finale

Il presente piano è da assoggettare da un monitoraggio delle opere realizzate in attuazione dello stesso attraverso un sistema informativo territoriale condivisibile dagli enti interessati.

Foggia, Novembre 2013

Responsabile Ufficio Tecnico

Geom. Giuseppe Di Paola

VEGA sas

Arch. Antonio Demaio



PARTE VI – ALLEGATI AL PIANO

ALLEGATO “A” – Norme tecniche del PAI

In riferimento agli elaborati del PAI , approvati dal comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino con Delibera n° 39 del 30.11. 2005, tutti gli interventi dovranno essere sottoposti al parere PAI, nel rispetto dell’art. 4 ,6,7e 10 , per l’assetto idraulico ed art. 11 e 15 per l’aspetto geomorfologico. Così come comunicato con nota AOO Prot. Generale del 04.12.2012 N° 14270 dall’AdB Puglia ed acclarata al prot. comunale n° 121/2012.

TITOLO II - ASSETTO IDRAULICO

ARTICOLO 4 Disposizioni generali

1. In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10
2. In tutte le aree a pericolosità idraulica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI.
3. Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
 - b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
 - c) non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
 - e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
 - f) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimentazione e di drenaggio;

g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 5 punto c), è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.

6. Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.

7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica.

9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio idraulico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.

10. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere è comunque subordinato all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica;

3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

- a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;
- b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;
- c) lo svolgimento delle attività di campeggio;
- d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.

4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.

6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:

- a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
- c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.

7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono realmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in

sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)

1. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;

b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;

c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;

g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed

igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a

condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale

1. Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica, il PAI individua le fasce di pertinenza fluviale.

2. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino.

3. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermina all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.

TITOLO III – ASSETTO GEOMORFOLOGICO

ARTICOLO 11 Disposizioni generali

1. In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15.

2. In tutte le aree a pericolosità geomorfologica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI.

3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:

a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;

b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica;

c) non compromettere la stabilità del territorio;

d) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente;

e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;

f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;

g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;

h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di cui all'art. 12 punto c), sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.

6. Nelle aree di cui all'art. 4 comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.

7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica.

9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio geomorfologico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.

10. Il monitoraggio della stabilità del territorio, degli spostamenti superficiali e profondi nonché la caratterizzazione dei fenomeni di instabilità vanno perseguiti da tutte le amministrazioni territorialmente competenti quali strumenti di prevenzione del rischio idrogeologico e di ottimizzazione degli interventi di mitigazione.

11. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere è comunque subordinata all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

ARTICOLO 15 Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)

1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata.

3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

ALLEGATO "B" – Norme tecniche del PUTT/P

ART. 2.02 _ INDIRIZZI DI TUTELA

1. In riferimento agli ambiti di cui all'articolo precedente, con il rilascio delle autorizzazioni e con gli strumenti di pianificazione subordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico - ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela:

1.1 - negli ambiti di valore eccezionale "A": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori;

1.2 - negli ambiti di valore rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale: recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;

1.3 - negli ambiti di valore distinguibile "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;

1.4 - negli ambiti di valore relativo "D": valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;

1.5 - negli ambiti di valore normale "E": valorizzazione delle peculiarità del sito.

ART. 2.03 - LIMITI DI EFFICACIA DELLE NORME DEL PIANO

1. In riferimento all'appartenenza dei territori agli ambiti di cui all'art. 2.01, l'efficacia delle norme tecniche del piano varia, rispettivamente, da assoluta a nulla.

2. efficacia "nulla" significa che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistica, sempre presenti, sono affidate alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità, accrescendo e non sminuendo il "valore" del sito attraverso, appunto, una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione (qualità della strumentazione urbanistica, qualità della progettazione, qualità della costruzione, qualità della gestione).

(...)

ART. 3.05 - DIRETTIVE DI TUTELA

1. In riferimento agli ambiti, alle componenti ed ai sistemi di cui gli articoli 3.02, 3.03, 3.04, gli strumenti di pianificazione subordinati devono perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico/ambientale individuando e perimetrando le componenti e gli ambiti territoriali distinti dei sistemi definiti nell'art. 3.01, e recependo le seguenti direttive di tutela.

2. per il sistema " assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all'art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico - ambientali del territorio regionale, prescrivendo:

2.1 - negli ambiti territoriali di valore eccezionale ("A" dell'art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno consentite attività estrattive, e va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito;

2.2 - negli ambiti territoriali di valore rilevante ("B" dell'art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;

2.3 - negli ambiti territoriali di valore distinguibile ("C" dell'art. 2.01.), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

2.4. - negli ambiti territoriali di valore relativo ("D" art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3.

3. per il sistema "copertura botanico- vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico- vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. va inoltre prescritto che:

3.1 - negli ambiti territoriali Estesi di valore eccezionale("A", art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.03, va evitato: il danneggiamento delle specie vegetali autoctone, l'introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema; l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività estrattiva; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo; la modificazione dell'assetto idrogeologico;

3.2 - negli ambiti territoriali estesi di valore rilevante ("B" art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambienti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la collocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico.

la possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

3.3 - negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile ("C" dell'art. 2.02) e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

4 - per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico- culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti.

va inoltre, prescritto:

4.1- negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale ("A" dell'art. 2.01) e di valore rilevante ("B"), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto;

4.2- negli ambiti estesi di valore distinguibile ("C" dell'art. 2.01) e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

ALLEGATO "C" – Norme tecniche del PRG

Le aree del PRG vigente interessate dal Piano Comunale dei Tratturi sono le seguenti:

a) Zona agricola E1 (artt. 39, 40 e 45) interessa le aree del PCT classificate come:

E1, AREA AGRICOLA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE;

FT, AREA PUBBLICA PER ATTREZZATURE URBANE E TRATTURALI;

STR, AREA PER LA VIABILITA' ORDINARIA;

TS, TERRE SALDE

Art.39

(Parti del territorio destinate ad usi agricoli:zone omogenee di tipo "E" D.I. 1444\68)

Le zone agricole sono tutte le parti del territorio comunale destinate all'esercizio delle attivita' agricole, zootecniche e forestali, ovvero recuperabili a tali attivita' produttive e comunque destinate ad attivita' direttamente connesse con la produzione agricola, forestale (conservazione, trasformazione commerciali dei prodotti agricoli etc.)

Tali zone corrispondono alle aree territoriali omogenee di tipo "E" di cui al D.I. 1444\68.

Il P.R.G. individua con opportuna destinazione di zona le parti del territorio esclusivamente riservate agli usi agricoli e disciplina i nuovi interventi ammessi.

Art.40

(Definizione degli interventi ammessi nelle zone agricole " E1 ")

Gli interventi consentiti in zona agricola sono sostanzialmente riconducibili a quelli previsti dal precedente art.22 delle presenti Norme per le zone urbane ed ai quali si fa` riferimento ai fini dell'applicazione delle relative prescrizioni.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

Gli interventi di consolidamento, recupero e razionalizzazione strutturale consentiti sugli edifici esistenti nelle zone agricole, in conformita' con le prescrizioni e le ulteriori limitazioni in cui agli articoli successivi, sono esclusivamente quelli di seguito riportati:

- (MO) - Manutenzione ordinaria: quando gli interventi riguardano le piccole riparazioni dipendenti dal deterioramento prodotto dall'uso.*
- (MS) - Manutenzione straordinaria: quando gli interventi riguardano quelle riparazioni necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.*
- (RR) - Restauro e Risanamento conservativo: quando gli interventi riguardano edifici, o alcuni parti di essi, che in qualche modo rivestono interesse storico e tipologico - ambientale, adeguatamente documentato all'atto di richiesta della concessione.*
- (RE.1) - Ristrutturazione edilizia senza aumento della Superficie utile esistente: quando gli interventi riguardano le modifiche tipologiche dei singoli*

fabbricati ovvero la demolizione e la ricostruzione di alcune parti di essi, per ottenere un complesso edilizio diverso da quello originario.

- (RE.2) -Ristrutturazione edilizia con incremento della (Su) limitatamente ai servizi igienici ed impianti tecnici: quando gli interventi riguardano la realizzazione di impianti tecnici, e nel caso della residenza di un nuovo locale ad uso bagno per ogni alloggio.
- (RE.3) -Ristrutturazione edilizia con aumento della (Su) fino al 20 % ed entro gli edifici di zona: con la Superficie utile computata secondo le presenti Norme purché previste in contiguità dei singoli fabbricati.
- (DD) -Demolizione: limitatamente agli edifici, o parti consistenti di edifici, privi di valore storico e/o ambientale, in cattive condizioni igienico-statiche, adeguatamente documentate all'atto di richiesta della concessione.
- (VD.1) -Modifica della destinazione d'uso senza aumento di (Su) in conformità con la classificazione operata dal P.R.G. su tutte le zone agricole ed in dipendenza delle relative destinazioni d'uso consentite. Gli interventi di questo tipo sono ammessi eccezionalmente anche per le seguenti destinazioni:
- trasformazione d'uso per attività di tipo artigiana che non richiedano un potenziamento delle infrastrutture esistenti (viabilità, rete elettrica, forza motrice, acquedotto, etc) che non siano inquinanti, insalubri o comunque moleste a qualsiasi titolo a giudizio della Amministrazione Comunale;
- trasformazione d'uso per attività di deposito (di sostanze non inquinanti) che risultino compatibili a giudizio insindacabile della Amministrazione Comunale
- (VD.2) -Modifica della destinazione d'uso con aumento della (Su) fino al 20 % ed entro gli indici di zona: effettuata utilizzando i parametri edilizi ed urbanistici prescritti dalla normativa per le zone agricole a seconda del tipo di destinazione di cui trattasi.

Fermo restando il regime di procedura per l'attuazione dei singoli interventi, di cui al precedente art.23 delle presenti Norme, si precisa quanto segue:

a) - la variazione d'uso di tipo (VD.1) è di norma soggetta a semplice "autorizzazione" del Sindaco, salvo quando la consistenza dei lavori di adattamento alla nuova destinazione non comporti interventi edilizi veri e propri; in tal caso l'opera è assoggettata alla procedura della "concessione" edilizia.

b) - la variazione della destinazione d'uso di tipo (VD.2) è, in ogni caso, sottoposta alla procedura della concessione edilizia.

In riferimento a quanto disposto nell'art.5 delle presenti Norme, per gli edifici e/o impianti di produzione esistenti con destinazione d'uso non compatibile con la zona agricola, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) - per quelli regolarmente autorizzati o per i quali non esisteva l'obbligo della licenza edilizia e' ammessa la ordinaria e straordinaria manutenzione sino al mantenimento dell'attivita'. A conclusione dell'attivita', o per decadimento dell'autorizzazione o per chiusura dell'esercizio, la conferma della attuale destinazione e' di competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale.

b) - per quelli non autorizzati, salvo le sanzioni di legge, sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione a condizione che il concessionario si impegni, attraverso un atto d'obbligo, al trasferimento dell'attivita' non appena l'Amministrazione Comunale sara' in grado di indicare un'area alternativa compresa nella zona destinata ad insediamenti produttivi o in analoghe condizioni; di conseguenza gli edifici e la relativa area di sedime verranno restituiti al settore agricolo prescindendo dal tipo specifico dell'attivita' esistente.

Interventi di nuova costruzione

Gli interventi di nuova costruzione o di nuovo impianto sono consentiti solo in quanto funzionali alla produzione agricola della zona e rispondenti alle necessita' economiche e sociali degli operatori agricoli.

Si definiscono come tali tutte le opere che modificano l'assetto strutturale, la dimensione, l'organizzazione e la produttivita' del territorio agricolo e che eccedano le normali operazioni colturali.

Sono intanto da intendersi come nuovi interventi esclusivamente quelli di seguito definiti:

- (NC.1) - Demolizione e ricostruzione fino ad un massimo della (Su) preesistente sull'area di sedime: limitatamente agli edifici collegati con l'attivita' agricola, che conservino la destinazione preesistente. Tale intervento non e' ammesso per gli edifici riconosciuti in buone condizioni di abitabilita' o usabilita'.
- (NC.2) - Demolizione e ricostruzione con incremento della (Su) fino al 20 % ed entro gli indici di zona: limitatamente agli edifici collegati con l'attivita' agricola, che conservino la destinazione d'uso preesistente. Gli interventi di questo tipo comportano la demolizione dell'edificio esistente e la costruzione di un nuovo edificio rispettando le prescrizioni, gli indici e i parametri di ciascuna zona. Essi non sono ammessi per gli edifici riconosciuti in buone condizioni di abitabilita' o usabilita'.
- (NC.3) - Nuovi impianti: consentiti solo in quanto funzionali alla conduzione agricola della zona e rispondenti alle

necessita' economiche e sociali degli operatori agricoli. Sono da intendersi come nuovi impianti tutti quelli di effettiva nuova costruzione di carattere edilizio, nonche' quelli di ampliamento che eccedano l'entita' consentita dal presente articolo per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Essi sono relativi alla costruzione di:

(A.1) Abitazioni Agricole

Comprendenti, oltre alle abitazioni vere e proprie, anche i relativi spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine, piccoli depositi, ecc.) che risultino necessari ai fini della conduzione del fondo;

(A.2) Fabbricati e Strutture di Servizio per il Diretto Svolgimento di Attivita' Agricole Aziendali, Singole ed Associate

Gli usi di tali fabbricati comprendono:

- a) depositi di attrezzi e di materiali connessi con l'attivita' agricola;
- b) rimesse per macchine agricole
- c) locali di deposito e stoccaggio dei prodotti agricoli;
- d) piccoli ricoveri per animali;
- e) ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze produttive della azienda agricola singola o associata.

(A.3) Fabbricati per Allevamenti Zootecnici

Tale uso comprende anche gli edifici di servizio collegati con l'allevamento quali depositi, uffici, e, alloggio per il personale di custodia. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, tale uso e' suddiviso in tre diversi tipi:

- allevamenti suini
- allevamenti bovini
- allevamenti di altro tipo.

(A.4) Impianti Produttivi Aziendali per la Prima Lavorazione e Conservazione di Prodotti Agricoli

Essi comprendono le strutture di trasformazione e conservazione dei prodotti collegati con l'aziende agricole singole o associate quali caseifici, cantine, frigoriferi ecc. nonche' le relative strutture complementari, comprese l'abitazione del personale di custodia.

(A.5) Serre Fisse

Sono gli impianti aventi il carattere di edificio, capaci di realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidita', per le colture specializzate e bisognose di particolari

condizioni microclimatiche.

(A.6) Impianti Tecnici e Tecnologici al Servizio del Territorio Agricolo

Essi comprendono le strutture a carattere tecnico e tecnologico complementari alle attività agricole e zootecniche ed al servizio delle aziende singole ed associate, ma non appartenenti ad una specifica azienda e quindi non comprese negli usi (A.2).
In tali impianti sono compresi ad esempio: silos, depositi, rimesse e officine per la riparazione di macchine agricole.

(A.7) Infrastrutture Tecniche e di Difesa del Suolo

Sono le strutture relative ai servizi generali del territorio e delle aziende agricole quali ad esempio:

- strade poderali
 - opere idrauliche
 - reti tecnologiche
 - interventi di difesa idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonché le relative costruzioni complementari ed accessorie (muri di sostegno, gabbionate, drenaggi ecc.).
- Sono compresi anche gli impianti di depurazione dei liquami di origine zootecnica, quando non sono direttamente collegati ad una specifica azienda.

(A.8) Altre Opere di Trasformazione del Suolo Agricolo

Esse comprendono tutte le opere di spostamento e risistemazione di terra, prelievi, escavazioni, perforazioni di pozzi, che siano finalizzati alle attività agricole, ma che per la loro entità siano eccedenti le normali tecniche e operazioni agronomiche.
Tali opere devono comunque essere compatibili con le esigenze di tutela idrogeologica ed ambientale e di salvaguardia delle risorse ambientali.

(A.9) Attrezzature del Territorio

Sono quelle rivolte alla costruzione di infrastrutture, impianti e opere pubbliche realizzate dagli Enti istituzionalmente competenti quali: Stato, Regione, Provincia, Comune, Aziende Autonome ed altri Enti Pubblici non territoriali quali l'Enel e la Sip, nonché le aziende concessionarie di pubblici servizi (gas, acqua, ecc.).
Sono altresì compresi fra gli interventi di tipo (A.9) quelli di cui all'art.9 punti f) e g) della legge 10/77.
Gli interventi di attrezzatura del territorio sono soggetti alla concessione.

Art.45

(Zone agricole normali " E1 ")

Sono le aree e le parti del territorio comunale destinate ad un piu' generale sviluppo delle attivita' agricole e della zootecnia.

Interventi di recupero ammessi sul patrimonio edilizio esistente:

Sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione,risanamento, ristrutturazione demolizione e modificazione d'uso degli edifici esistenti,nel rispetto degli allineamenti,distacchi,sagome ed altezze preesistenti

Interventi di nuova costruzione ammessi

Sono consentiti interventi di ricostruzione di tipo (NC.1),(NC.2) e quelli di nuovo impianto (NC.3),nel rispetto delle prescrizioni e degli indici seguenti:

(A.1) Abitazioni Agricole

- I.F = 0,03 mc/mq
- (H) = massima 7,5 ml
- (N) = massimo 2
- (D1) = non inferiore a 5 ml
- (D2) = non inferiore a ml 6 oppure in aderenza;nel caso che almeno una delle pareti prospicienti sia finestrata,la distanza minima e' elevata a 10 ml.
- (D') = Secondo il D.M. dell'14/68.Per strade non comprese nel detto decreto,la distanza minima dal ciglio della strada e' di mt. 10.00 salvo diversa indicazione negli elaborati del piano
- (Sm) = varia in funzione del tipo d'azienda agricola e la relativa classifica delle qualita' di coltura praticata,come risulta dal seguente schema:
 - a) bosco ceduo - pascolo cespugliato ... 500.000 mq
 - b) bosco d'alto fusto - bosco misto - pascolo - pascolo arborato 300.000 mq
 - c) allevamento zootecnico - colture seminative- seminativo arborato - seminativo irriguo - prato - prato irriguo..... 50.000 mq
 - d) oliveto - vigneto - agrumeto - frutteto.....20.000 mq

e) orto - orto irriguo - vivai -
 serre.....10.000 mq

La classifica della qualita' della coltura e' accertata attraverso le risultanze catastali o, nel caso di interenute variazioni, con possibilita' di aggiornamento, attraverso certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Per i fondi agricoli con terreni di diversa qualita' colturale, la Superficie minima per l'edificabilita' e' calcolata in base alla media ponderata delle superfici dei singoli terreni.

(A.2) - fabbricati e strutture di servizio per il diretto svolgimento di attivita' agricole aziendali o interaziendali

- I.F. = 0,07 mc\mq

- (H) = massima 7,5 ml

- (D1) = non inferiore a 6 ml

- (D2) = non inferiore a ml 10 oppure in aderenza nel caso di costruzioni per il ricovero di animali (stalle) La distanza minima che deve intercorrere dai fabbricati di abitazioni ricadenti in altre proprieta' non deve essere inferiore a 50 ml.; se trattasi di stalle per ricoveri a carattere suinicolo o avicolo dette distanze sono elevate a 100 ml.

- (DS) = Secondo il D.M. dell'14\68. Per strade non comprese nel detto decreto, la distanza minima dal ciglio della strada e' di mt.15,00 salvo diversa indicazione negli elaborati del piano

Il rilascio della concessione edilizia per i fabbricati di tipo (A.2) e' subordinato alla costituzione di un vincolo decennale d'uso, che dovra' essere registrato e trascritto, a cura e spese del concessionario, sui Registri Immobiliari.

(A.3) Fabbricati per allevamenti zootecnici

- I.F. = 0,07 mc\mq

- (H) = massima 6.00 mt misurata al colmo della copertura

- (Sm) = 3.500 mq.

- (D1) = per tutte le nuove costruzioni di questo tipo, la distanza minima dai confini di proprieta' e' di ml.20 riducibili a ml.10 per allevamenti bovini

- (D2) = nel caso d'impianti per allevamenti suini e avicoli la distanza minima che deve intercorrere dai fabbricati di abitazioni ricadenti in altre pro -

- prieta' non deve essere inferiore a ml.100.Per allevamenti bovini la distanza sara' di 50.00 mt.
- (DS) = Secondo il D.M. dell'1\4\68.Per strade non comprese nel detto decreto,la distanza minima dal ciglio della strada e' di mt.15,00 salvo diversa indicazione negli elaborati del piano

Per gli insediamenti destinati all'allevamento zootecnico deve essere dimostrata la disponibilita' dei terreni per lo spandimento agronomico delle deiezioni. Tali terreni saranno considerati asserviti all'azienda per tutta la durata di attivita' dell'allevamento zootecnico.

(A.4) Impianti Produttivi per la Lavorazione,prima Trasformazione e Conservazione dei Prodotti Agricoli e Zootecnici

(IF) = 0,07 mc\mq

(Sm) = 5.000 mq.

(H) = 7,50 mt

(D1), (D2) = 10,00 mt.

(Ds) = secondo il D.M. 1\4\68.Per strade non comprese nel detto decreto la distanza dal ciglio della strada e' di mt. 15, salvo diversa indicazione negli elaborati di piano

(A.5) Serre Fisse e Impianti per Colture Specializzate

I. F. = 0,07 mc\mq

(H) = non superiore a ml. 6,0 misurata al colmo della copertura

(Sm) = 4.000 mq.

Gli impianti di questo tipo devono preferibilmente essere realizzati con struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiale similare.

Deve inoltre,essere prevista la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

Le serre mobili con strutture leggere a teli,volte alla protezione stagionale e forzature delle colture,aventi un'altezza massima al colmo inferiore a ml. 3,5,non sono soggette a concessione edilizia in quanto non equiparabili ad annessi rustici con caratteristiche di edificio.Per esse non sono nemmeno prescritte limitazioni.Inoltre ai fini del calcolo per il raggiungimento dell'indice di fabbricabilita' per le abitazioni,le serre non vengono conteggiate anche se permanenti.

(A.6) Impianti Tecnici e Tecnologici al Servizio del Territorio Agricolo

I.F. = 0,07 mc/mq

(D1), (D2) = 10,00 mt

(Ds) = come per gli impianti del tipo (A4)

(Sm) = 5.000 mq.

(H) = 7,50 mt. Si puo' eccedere l'atezza max consentita con costruzioni speciali, quali silos e simili fino a raggiungere i 25 mt di altezza. Per altezze superiori ai 25 mt. occorrera' adottare la procedura di deroga di cui all'art.15 del regolamento edilizio.

(P1) = 10 mq. ogni 100 mq. di Superficie utile

(A.7) , (A.8) , (A.9) - Infrastrutture, Trasformazioni del Suolo e Attrezzature:

non sono prescritti particolari parametri urbanistico-edilizi ma si realizzano secondo le effettive esigenze e le norme specifiche degli organi competenti.

In linea generale, per tutti gli interventi del tipo: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, e' permesso ai fini del raggiungimento dell'indice di fabbricabilita', l'asservimento di altre aree ricadenti nelle stesse aree " E1 ".

Modalita' di attuazione

Le previsioni del P.R.G. si attuano mediante interventi edilizi diretti ovvero, nei casi di cui al successivo art.47, mediante la formazione di un Piano di Sviluppo Aziendale.

b) Zona agricola Boscate o sottoposte a rimboschimento "EB1" (art. 49) interessa le aree del PCT classificate come:

E2, AREA AGRICOLA DI SALVAGUARDIA CULTURALE

TS, TERRE SALDE

Art. 49

(Zone agricole boscate o sottoposte a rimboschimento "EB1")

Sono le aree coperte da bosco espressamente delimitate dalle tavole di progetto del P.R.G. mediante specifica simbologia. Esse sono riservate alla difesa idrogeologica, alla rigenerazione del patrimonio forestale, al mantenimento dello stato microclimatico.

1) Nelle aree comprese nella zona omogenea EB1 indicate nella planimetria di progetto sono consentite costruzioni sulla base di un indice limitato a 0,01 mc/mq e una altezza massima non superiore a 3,50 mt e destinate esclusivamente alla custodia, ai posti di custodia antincendio ed alla gestione della azienda silvana, previo parere favorevole vincolante dell'Ispettorato Forestale che puo' impedire qualsiasi edificazione in casi particolari e quando il bosco assolve prevalenti funzioni protettive e paesaggistiche;

2) Nei rimboschimenti esistenti e in quelli che in futuro verranno attuati e' comunque vietato qualsiasi tipo di costruzione sia mobile che semifissa;

3) Nelle zone boscate e' esclusa l'apertura di cave e cosi' pure per o'ivi paesaggistici, nelle zone dove possono essere visibili dalla strada di tipo superiore alle interpoderali;

4) Quasi tutto il territorio di Anzano e precisamente quello delimitato nella Tav. n. 5 e' sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge Forestale 30\12\1923, n.3267, e quindi e' soggetto alle norme relative. In particolare i lavori di trasformazione dei cespugliati, in terreni a coltura agraria o comunque a lavorazione periodiche sono soggetti ad autorizzazione dell'Ispettorato Forestale.

5) Ai sensi della Legge di Stato n.47 del 1\3\75 tutte le zone boscate danneggiate o distrutte dal fuoco anche se non sottoposte a vincolo idrogeologico, purché comprese nei piani regionali previsti da detta legge, non possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio. In tale zone e' rigorosamente vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo.

c) Zona agricola destinata alla viabilità "Ers" (art. 52) interessa le aree del PCT classificate come: E1, AREA AGRICOLA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE; FT, AREA PUBBLICA PER ATTREZZATURE URBANE E TRATTURALI; STR, AREA PER LA VIABILITA' ORDINARIA; TS, TERRE SALDE

Art.52

(Vincoli di salvaguardia specifici)

Gli interventi e gli usi ammessi in base alla classificazione delle zone agricole di cui ai precedenti

articoli, possono risultare limitati dalla compresenza, sulla zona stessa, di particolari vincoli di salvaguardia di cui al precedente art.45, recanti specifiche prescrizioni, senza tuttavia escludere la possibilità di computare le superfici vincolate ai fini dell'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi. Tali vincoli, derivanti da leggi nazionali e provvedimenti regionali in vigore, risultano in particolare:

1) - Vincolo di rispetto stradale

Applicato alle zone di protezione delle sedi stradali di cui al D.I. 1404/68.

Per gli edifici esistenti ed ubicati in tali zone sono consentite le seguenti opere di recupero:

a) manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS), compreso il risanamento di tipo (RR) nei casi in cui riguardi edifici, o parte di essi, che in qualche modo rivestono interesse tipologico-ambientale e interventi del tipo (RE.1)

b) demolizione (DD) di edifici e manufatti allo scopo di assicurare una piu' corretta utilizzazione delle aree di risulta in rapporto alle disposizioni del menzionato decreto;

c) modificazione d'uso del tipo (VD.1), sempreche' non comporti alcun tipo di intervento edilizio vero e proprio.

Resta pertanto esclusa ogni forma di nuova costruzione (anche nel sottosuolo), ristrutturazione, ampliamento e ricostruzione ad eccezione di interventi di tipo (NC.1) per inderogabili motivi statici o di tutela di pubblica utilita'. In tal caso e' consentita la ricostruzione di uguale volume o superficie utile in zona agricola adiacente, fuori cioe' della relativa fascia di protezione.

Sono invece consentiti interventi che r'guardano esclusivamente:

- nuove infrastrutture viarie
- ampliamenti delle strade esistenti
- canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche
- aree di parcheggio
- stazioni e impianti per la distribuzione dei carburanti con i relativi accessori per il soccorso immediato agli utenti della strada, sempreche' non comportino la costruzione di edifici.

Le zone di rispetto stradale sono considerate zone pubbliche, e come tali espropriabili, limitatamente alle porzioni ed ai casi in cui sia necessario procedere alla ristrutturazione dell'impianto viario e quando la zona sia prospiciente ad aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche o comunque sottoposte a intervento pubblico.

Nel caso di esproprio di edifici ubicati all'interno delle zone in questione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere, e' consentita la ricostruzione nel rispetto delle prescrizioni per gli interventi di tipo (NC.1).

d) Siti di interesse archeologico interessa le aree del PCT classificate come:

FT, AREA PUBBLICA PER ATTREZZATURE URBANE E TRATTURALI;

STR, AREA PER LA VIABILITA' ORDINARIA;

MODULARIO
B. C. - 251



*Ministero per i Beni e le
Attività Culturali*
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
DELLA PUGLIA - TARANTO


Taranto 5, 6 2002

A Assessorato all'Urbanistica
Regione Puglia
Via delle Magnolie Z.I. 8
MODUGNO

Prot. N.  *Allegati*

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO: Anzano di Puglia (FG) PRG. Parere.



Al Comune
di
ANZANO DI PUGLIA (FG)
Al Nostro Centro Operativo
Via Miracoli 2/A
FOGGIA

COMUNE
ANZANO DI FG
07 GIU 2003
PROG. N. 11385
CAT. CLIC.

In riferimento all'oggetto, e a riscontro della nota del Comune di Anzano Prot. 1057 pervenuta il 10.3.2003, si rilascia, per quanto di competenza, il richiesto nulla osta.

Condizione dello stesso è che – contrariamente alle previsioni del Piano – nessun intervento potrà ricadere nella località Riparulo – sottoposta a vincolo con decreto del 26.4.2002 che si unisce in copia alla presente.

Si coglie anche l'occasione per segnalare altri siti di interesse archeologico ricadenti nel territorio comunale:

- CALCARA POZZO DELL'OCCHIANO
- CESINE SANTA MARIA LA GUARDIOLA
- MONTE GESSARA SAN PIETRO
- CAPOLOMPISO

La stessa condizione varrà per la rete tratturale sottoposta a vincolo con D.M. 22.12.1983. Si restituisce una copia del P.R.G. vistata per approvazione.

MM/ms